

tarsi alle condizioni prescritte per tutti gli altri carabinieri dello Stato; quelli che non vorranno restare, saranno congedati.

In quanto poi al casermaggio, io non potrei dir altro se non che i contratti stati fatti con ordine ed autorizzazione del prodttitatore Mordini furono tutti riconosciuti; poichè, in fin dei conti, gli uniformi erano secondo il nostro modello, anzi fatti in Torino stesso.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io non mi soffermerò a richiedere quali motivi abbiano indotto il Ministero a congedare molti, o moltissimi dei carabinieri di Sicilia; io entrerò piuttosto senza proemii a discutere in merito la proposta legge.

Lo scopo di essa è evidentemente utile, come non ammette contestazione l'importanza del servizio cui sono chiamati i carabinieri.

Ma alla prima lettura di questo schema di legge osservai ch'eravi un vuoto da riempire.

Feci a me stesso due quesiti: 1° Ai sotto uffiziali, vice-brigadieri, comuni, già collocati a riposo, e che in forza di questa legge saranno riammessi in attività di servizio per la ferma di due anni, sarà preclusa la via alle promozioni ove se ne rendessero meritevoli? 2° Conseguendo essi una promozione, continuerà a loro favore la cumulazione della pensione di ritiro e dello stipendio di attività?

Rapporto al primo quesito, io credo che sia ingiusto e nocivo il precludere ad essi la carriera; e potrei affermare che non sia nelle intenzioni del signor ministro della guerra; avvegnachè con una somigliante disposizione non potrebbe allora conseguire lo scopo che si propone, quello cioè di far rinascere il desiderio di riprendere il servizio attivo ai molti sotto-uffiziali e vice-brigadieri, che fruiscono pensione di ritiro, e che tuttora potrebbero rendere allo Stato utili servizi.

Rapporto al secondo, non parmi egualmente giusto che si ammetta la cumulazione della pensione di ritiro con la paga di attività, ove si consegua da essi il grado di uffiziale.

I vantaggi che avrebbero conseguito con questa promozione dimostrano la circostanza di questa cumulazione di pensione e di paga, quale cumulazione altronde sarebbe incomportevole sotto ogni rapporto.

Mi riservo perciò di proporre un'aggiunta all'art. 2 quando questo verrà in discussione.

FANTI, ministro per la guerra. Risponderò in due parole. Se un maresciallo d'alloggio è promosso ad uffiziale, è naturale che rimane uffiziale; e se si ritira dopo due anni di grado, secondo la legge avrà diritto alla pensione di sottotenente.

Non vi può essere difficoltà al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole La Farina ha facoltà di parlare.

LA FARINA. Aveva domandato di parlare semplicemente sull'incidente che si era sollevato pei carabinieri di Sicilia.

Se la Camera crede che sia esaurito, non dirò altro; accennerò soltanto che una delle ragioni per cui molti carabinieri domandarono il loro congedo, si è perchè essi avevano una paga maggiore di quella che è stata sostituita, e della quale erano malcontenti.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione generale sia esaurita; e quindi, se altri non domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Darò lettura dell'articolo 1°, proposto dalla Commissione, stantechè il Ministero accetta la redazione della Commissione:

« Art. 1. I sotto-uffiziali, vice-brigadieri e comuni, i quali

prestarono servizio nel corpo dei carabinieri reali delle antiche provincie, possono esservi riammessi per una nuova ferma, non minore di anni due, quand'abbiano tuttavia la idoneità richiesta.

Questa facoltà cessa collo spirare dell'anno corrente. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Qualora gl'individui suddetti fossero stati provvisti di pensione di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga di attività. »

SALARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. A questo articolo io credo necessario di fare quest'aggiunta: « Sempre quando rimanga nello stesso grado. »

Io credo che il signor ministro della guerra non avrà difficoltà d'accettare questa proposta, poichè non può sfuggire alla di lui saviezza, che un sotto-uffiziale con la promozione e, di cui parlo nella mia proposta, ha conseguito il diritto dopo due anni di grado di aver la pensione di ritiro dovuta all'ultimo grado, cioè a quello d'uffiziale, senza tener conto di molti altri vantaggi che mi dispenso di enumerare, perchè troppo manifesti.

FANTI, ministro della guerra. Quest'aggiunta si può accettare, perchè tale è l'idea del Governo.

PRESIDENTE. Formoli la sua proposta.

FANTI, ministro della guerra. Converrebbe però dire quando non siano promossi uffiziali, e non parlare solo di gradi in genere, perchè un vice-brigadiere potrebbe essere promosso brigadiere, ed in tal caso non sarebbe giusto togliergli la pensione di ritiro nel caso di quella promozione.

SALARIS. Accosento alla modificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris propone di aggiungere all'articolo 2 le seguenti parole: *sempre quando non siano promossi al grado di uffiziale.* Dimodochè l'articolo sarebbe così concepito:

« Art. 2. Qualora gl'individui suddetti fossero stati provvisti di pensione di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga di attività, sempre quando non siano promossi al grado di uffiziale. »

PANTALEONI, relatore. Vorrei una spiegazione su questo emendamento.

L'onorevole signor Salaris dice che deve cessare la pensione di ritiro a quelli che fossero promossi al grado di uffiziale. Pare che egli voglia che questi individui, venendo promossi alla paga di uffiziali, debbano perdere la pensione di ritiro che aveano prima.

PRESIDENTE. Precisamente.

PANTALEONI, relatore. Allora non so comprendere il perchè un brigadiere, essendosi distinto ed essendo promosso appunto per questi nuovi servizi alla paga di uffiziale, non debba più godere della pensione di ritiro di cui godeva già per i servizi resi antecedentemente. Potrebbe succedere che la promozione, invece di essere un aumento, fosse una diminuzione di soldo, e perciò una diminuzione di grado, almeno nel senso della paga, e che quindi il servizio reso allo Stato dal promosso, invece di essere remunerato con un soldo maggiore, fosse retribuito dalla legge con una diminuzione di questo.

MASSA. Per esprimere chiaramente il concetto dell'onorevole Salaris, si dovrebbe dire in questo emendamento che il cumulo previsto dall'articolo 2 si mantiene sino a che colla promozione quest'uffiziale o sotto-uffiziale non venga ad avere una paga che ecceda e lo stipendio che aveva e la pensione che gli fu conservata.